



FRONTE REGISTRAZIONE - ESENTE DA ALIENI DIRITTI
In caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 195/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
Famiglia
Assegno di mantenimento

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Corrado Carnevale - Presidente - R.G.N. 28823/10
- Dott. Pietro Campanile - Consigliere -
- Dott. Magda Cristiano - Consigliere - Cron. 6312
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. Guido Mercolino - Consigliere - Ud. 22/2/12

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

L [] D [], elett.te dom.ta in Roma via Ruggero Fauro 102, presso lo studio dell'avv.to Alessio Costantini, rappr.ta e difesa dall'avv.to Vincenzo Santella, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

S [] C [], elett.te dom.to in Roma via Archimede 44, presso lo studio dell'avv.to Giulio Carlo Schettini, rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Santella, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte di appello di L'Aquila,

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere i cognomi e gli altri dati che possono rivelare particolari personali, a meno che non siano indispensabili per la ricostruzione dei fatti, e, in tal caso, adottare le cautele di cui all'art. 12 della legge n. 30 del 28/2/1985, in materia di protezione dei dati personali, e, in ogni caso, non pubblicare o diffondere il presente provvedimento in parte o integralmente, a pena di sanzione prevista dalla legge.

2012
343

Brogi



emesso e depositato il 20 ottobre 2009, nella procedura
iscritta al n. 538/08 R.V.G.;

udita la relazione della causa svolta all'udienza del
22 febbraio 2012 dal Consigliere Dott. Giacinto
Bisogni;

udito l'Avvocato Schettini (delega) per il
controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

S [] C [] e L [] D [] vivono
in regime di separazione consensuale, omologata con
decreto del Tribunale di Lanciano del 14 novembre 2005,
in base al quale il C [] è tenuto a corrispondere un
assegno di mantenimento alla moglie nella misura di 450
euro mensili. In data 11 giugno 2007 il Tribunale ha
respinto il ricorso del C [] diretto a far eliminare
o, quanto meno, ridurre l'assegno di mantenimento. La
Corte di appello de L'Aquila ha invece accolto, con
provvedimento del 19 febbraio 2008, il reclamo del
C [] fissando in 200 euro mensili la misura
dell'assegno sul presupposto del peggioramento delle
condizioni economiche del reclamante e della stabile
occupazione lavorativa della D []. Quest'ultima ha
chiesto, a sua volta, con ricorso del 9 giugno 2008 al

Bisogni



Tribunale di Lanciano, la revisione delle condizioni economiche della separazione con determinazione in almeno 500 euro mensili dell'assegno di mantenimento in suo favore a seguito della perdita del posto di lavoro. Il Tribunale ha accolto il ricorso con provvedimento del 29 settembre 2008 rideterminando in 450 euro mensili la misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal [C]. La Corte di appello de L'Aquila, accogliendo il reclamo del [C], ha rideterminato nuovamente la misura dell'assegno in 200 euro mensili, con decorrenza dal 19 febbraio 2008.

Ricorre per cassazione [L] [D] deducendo: a) violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'articolo 156 del codice civile; b) violazione dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. per motivazione insufficiente, contraddittoria e perplessa su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si difende con controricorso [S] [C].

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la Corte abbia violato l'art. 156 del codice civile non tenendo in considerazione le sue limitatissime possibilità di lavoro e di reddito a fronte di un reddito mensile del marito, derivante da lavoro subordinato e quindi stabile, pari ad euro 1.260.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'insufficienza, illogicità e perplessità della

Basso



motivazione laddove essa riconduce, senza alcuna dimostrazione, il suo licenziamento a un comportamento fraudolento inteso a ricostituire i presupposti per il ripristino della precedente misura dell'assegno di mantenimento.

I due motivi di ricorso che debbono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione sono fondati. Infatti la Corte di appello ha addotto a sostegno della sua decisione una motivazione che è da considerare meramente assertiva relativamente all'affermazione della strumentalità del licenziamento della . La circostanza per cui il licenziamento della sia avvenuto poco tempo dopo il provvedimento della Corte di appello del 19 febbraio 2008 non può di certo essere considerata una ragione giustificativa, oggettiva e plausibile, di un comportamento fraudolento e strumentale orchestrato dalla in danno del senza fornire alcun riscontro probatorio esterno e senza alcuna considerazione per il danno economico che la stessa ricorrente si sarebbe volontariamente procurato con un tale comportamento. La motivazione della Corte si presenta quindi insufficiente, illogica e in definitiva apparente. Per altro verso la comparazione dei redditi e delle potenzialità di reddito delle parti, al fine della determinazione dell'assegno di mantenimento, non può utilizzare l'argomento per cui la potrebbe comunque procurarsi da guadagnare ricorrendo al mercato del lavoro domestico in nero il che presuppone che la

Braggi



ricorrente sarebbe tenuta, secondo la valutazione del decreto impugnato, a violare la normativa fiscale e previdenziale o ad assumersi la responsabilità di tale più che legittimo rifiuto e vedere ridotta la misura dell'assegno di mantenimento.

Il ricorso va conseguentemente accolto con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Corte di appello de L'Aquila che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte di appello de L'Aquila che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs n.196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2012.

Il Giudice relatore

Dott. Giacinto Bisogni



Il Presidente

Dott. Corrado Carnevale

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 19 MAR 2012

Il Funzionario Giudiziario
Asside CAS/170

Il Funzionario Giudiziario
Asside CAS/170